

Causa Sotira c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 gennaio 2009 (ricorso n 16508/05)

Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'occupazione acquisitiva (avvenuta nel caso concreto) si pone in contrasto con il principio di legalità, in quanto non assicura un sufficiente grado di certezza giuridica.

Fatto. La causa in titolo si inserisce nel quadro dei numerosi precedenti della Corte EDU in materia di espropriazione indiretta. Nel caso di specie, con deliberazione del 5 dicembre 1979 il comune di Roccella Ionica (RC) aveva autorizzato il progetto di costruzione di una strada sul terreno di proprietà del Sotira. Il sindaco, con atto del 2 maggio 1980, aveva ordinato l'occupazione d'urgenza di una parte del terreno (circa 730 mq), in vista dell'espropriazione. L'occupazione materiale era stata concretamente effettuata il 30 maggio 1980.

A seguito di azione civile per il risarcimento del danno, intentata dal Sotira, il tribunale di Locri, con sentenza del 27 marzo 1992, aveva condannato il comune a versare al ricorrente una somma corrispondente al valore venale del terreno nel 1989, più rivalutazione (40 mila euro circa) e interessi a titolo di compensazione.

In appello, con sentenza del 14 luglio 2003, ritenuto che l'occupazione del terreno inizialmente autorizzata fosse divenuta illegale a far data dal 1985 e che l'effetto traslativo della proprietà si fosse avuto secondo il principio dell'occupazione acquisitiva, il comune veniva condannato a versare al ricorrente una somma a titolo di danno, calcolata ai sensi della legge n. 622 del 1996 (12 mila euro circa più rivalutazione e interessi).

Il Sotira proponeva quindi ricorso alla Corte EDU invocando la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) e dell'art. 6, par. 1, della CEDU (*diritto a un equo processo*).

Diritto. La Corte dopo aver richiamato la propria giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (tra cui i precedenti *Belvedere Alberghiera c. Italia* e *Carbonara e Ventura c. Italia* del 2003 e *Scordino n. 3* del 2005) ha ribadito che l'istituto in parola si pone in contrasto con il principio di legalità, in quanto non assicura un sufficiente grado di certezza giuridica. Infatti, in assenza di un formale atto espropriativo è la sentenza del giudice che accerta in maniera definitiva il trasferimento della proprietà del terreno in capo alla pubblica amministrazione.

La Corte ha osservato che la determinazione dell'indennizzo sulla base della legge n. 622 del 1996 aveva avuto l'effetto di privare il ricorrente di un completo ristoro a fronte del pregiudizio subito. I giudici di Strasburgo hanno quindi dichiarato che la situazione denunciata dal ricorrente configura una violazione dell'art. 1 Protocollo n. 1, ritenendo tuttavia di non dover procedere separatamente in riferimento alla lamentata violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU. Tuttavia, la Corte ha ritenuto di non potersi pronunciare sull'equo indennizzo, giacché la relativa domanda era tardiva.